

Attualità

## Con quale criterio individuare il completamento della capienza in un tumulo?

di Carlo Ballotta

*Premessa: La tumulazione si configura sempre come una sepoltura privata il cui momento fondativo è l'atto di concessione. Il diritto di sepolcro basato sullo jus sanguinis, ossia sui vincoli di consanguineità che intercorrono tra il fondatore del sepolcro ed i suoi congiunti si configura come mera aspettativa e, salvo patti contrari notificati al Comune per l'identificazione di "quote", è regolato dalla cronologia degli eventi luttuosi.*

L'attuale legislazione italiana in tema di tumulazione (D.P.R. 10/9/1990, n. 285) contempla:

a) la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per sé e/o la propria famiglia il sepolcro (artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94);  
b) la concessione di edifici sepolcrali (batterie di loculi, tombe a sterro, ipogee o epigee, cappelle gentilizie o semplice celle murarie) direttamente costruite dal comune, essendo il cimitero area demaniale (artt. 823 ed 824 Codice Civile).

Anche le cellette ossario costituiscono una delle possibili tipologie di sepolcri privati presenti nel cimitero (si veda anche l'art. 85, comma 1 D.P.R. 285/90), così la questione posta va affrontata in linea generale per tutti i sepolcri privati presenti nei cimiteri, indipendentemente dalla natura, funzione, durata e capienza.

*"Il profilo giuridicamente più rilevante dei sepolcri interni al cimitero è quello della natura della concessione e del diritto di sepolcro. Mentre vi è consenso circa la natura di demanio comunale dei cimiteri (cfr. art. 824 c.c.), si è invece molto dibattuto sulla natura, costitutiva o traslativa, della concessione comunale di porzioni di manufatti o di aree*

*cimiteriali, allo scopo di realizzarvi sepolcri. L'opinione prevalente è nel senso che la concessione di sepolcro sia traslativa. Altrettanto dibattute sono state le questioni relative al contenuto del diritto di sepolcro, determinato dalla concessione, e alla natura di tale diritto." (Ing. Daniele Fogli)*

Quanti defunti (intendendo con questo vocabolo i cadaveri e le loro trasformazioni di stato) possono essere posti in un loculo?

Ad esser in discussione è, quindi, il concetto di "ampiezza del sepolcro", il quale, è necessariamente da intendersi in senso lato (laddove non diversamente specificato nell'atto di concessione), per le diverse forme in cui si presenta o si trasforma un cadavere (quindi anche resti mortali, ossa e ceneri). La domanda trova, poi, una precisa risposta nella norma di diritto positivo contenuta nell'enunciazione di cui al paragrafo 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 che così recita: *"È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro"*.

Il limite naturale allo spazio sfruttabile è l'intrinseca<sup>(1)</sup> capienza del sepolcro (art. 93, comma 1 D.P.R. 285/90) da leggere in modo coordinato con l'art. 87 D.P.R. 285/90 con il quale si proibiscono atti violenti e brutali per ridurre l'ingombro di cadaveri e resti mortali proprio per guadagnare i

<sup>(1)</sup> Oggi per le recenti tendenze volte a recuperare spazio, come riduzione in cassetta dei resti ossei o cremazione dei resti mortali ex D.P.R. 254/03 tale capacità di accettazione si dilata non poco, sempre più spesso, infatti, si ragiona ormai di cimitero non più "ad accumulato", ma "a rotazione".

metri (o i centimetri?) necessari ad immettere nel tumulo una nuova bara.

La legge ammette solo due modalità per comprimere il volume di un cadavere: la scheletrizzazione dovuta al dissolversi dei tessuti sino alla raccolta delle ossa (*et in pulvem reverteris!*) o la cremazione. *Tertium non datur!*

Ovviamente la sullodata circolare Min. Sanità 24/93 è solo un atto amministrativo di carattere istruttivo, le sue indicazioni, quindi non sono fonte di diritto se non vengono recepite dai regolamenti comunali di polizia mortuaria, i quali anche dopo il D.P.C.M. 26/5/2000 continuano a necessitare dell'omologazione<sup>(2)</sup> ex art. 345 del R.D. 1265/34 quale condizione necessaria per produrre i loro effetti giuridici.

Alle volte la capacità non fisica ma "di fruibilità giuridica" della tomba può esser fortemente limitata da una disposizione del fondatore che riserva il diritto di sepoltura solo ad una particolare persona, negandolo, quindi ad altri potenziali aventi titolo, oppure introduce nella fruibilità del sepolcro il concetto di "tomba chiusa" con l'esplicito divieto di traslare un feretro o di estumarlo per tentare la riduzione dell'ossame in cassetta ossario e liberare posti per nuove tumulazioni.

È bene specificare sotto il profilo semantico il concetto di divieto di trasferimento ad altra sepoltura perché esso si limita ad interdire la traslazione ad altra sepoltura, non del feretro, ma di tutte le trasformazioni di stato in cui un cadavere degrada ossia:

- 1) esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (resti mortali);
- 2) ossa;
- 3) ceneri.

L'instumulabilità è volta ad impedire qualsiasi spostamento o manomissione del feretro (non si possono quindi ridurre in cassetta ossario eventuali resti ossei).

Il divieto di traslazione, invece, specifica che la spoglia del *de cuius* non possa esser rimossa dalla cella sepolcrale, ma con il termine "spoglia" s'intendono tutte le involuzioni post mortali che possano interessare un corpo privo di vita, dunque la permanenza nel sepolcro sarà soddisfatta anche se le membra del *de cuius* non sono presenti come

<sup>(2)</sup> Sorge il problema dell'omologazione dei regolamenti comunali, si presume che essi per la verifica della compatibilità con le norme nazionali debbano continuare ad esser trasmessi al Ministero della Salute, mentre per quelle specifiche regionali la competenza dovrebbe ricadere sull'assessorato alla Sanità Regionale, almeno per quelle regioni dotatesi di un'autonoma legislazione funeraria.

solo cadavere sigillato nella bara, ma anche come resti mortali, ossa, ceneri.

Questa precisazione è molto importante laddove occorresse ricavare ulteriore spazio per nuove tumulazioni, garantendo parallelamente la continuità<sup>(3)</sup> del sepolcro gentilizio.

Se la tomba è priva di diretto accesso al feretro ex art. 76 comma 3 D.P.R. 285/90 (i vecchi regolamenti come il R.D. 1880/42 parlavano, in modo piuttosto oscuro di "vestibolo") ad esser inibita è la tumulazione di cofani mortuari, mentre questa restrizione<sup>(4)</sup> non varrebbe per urne cinerarie e cassette ossario.

La deroga di cui all'art. 116 D.P.R. 285/90 implementata poi dall'allegato tecnico di cui al paragrafo 16 della Circ. Min. Sanità 24/93 serve proprio a:

- 1) recuperare posti feretro;
- 2) legittimare<sup>(5)</sup> uno stato di fatto per continuare ad usare una tomba non a norma.

Emilia Romagna e Lombardia hanno adottato regole ancora più semplici ed elastiche – quasi destrutturate<sup>(6)</sup> – pur di favorire la riappropriazione delle tombe attraverso il loro uso da parte della cittadinanza.

È, allora, possibile autorizzare la cremazione di un cadavere precedentemente inumato o cremato prima che sia completamente decorso il periodo di sepoltura legale per effetto del quale il cadavere stesso diverrebbe un semplice resto mortale?

Sì solo se non esistono prove di una volontà contraria<sup>(7)</sup> del *de cuius*, poiché la cremazione è divenuta

<sup>(3)</sup> La traslazione se produce un mutamento dei fini nel rapporto concessorio (il sepolcro esaurisce la sua funzione di accogliere le *mortales exuviae* di quel determinato soggetto) produce la decadenza della concessione.

<sup>(4)</sup> Per estendere ed ampliare la capacità ricettiva della tomba si potrebbe vantaggiosamente ricorrere alla procedura di deroga ex art. 106 D.P.R. 285/90, trasferita alle regioni per effetto del D.P.C.M. 26/5/2000.

<sup>(5)</sup> Riattare un sepolcro ridefinendone il volume non produce mutamento di fini nel rapporto concessorio se la modifica strutturale è apportata nel contesto dell'art. 106 D.P.R. 285/90 (anche senza grandi formalizzazioni sul provvedimento di autorizzazione (oggi e dal 1/1/2001, regionale per il D.P.C.M. 26/5/2000) in quanto si tratta di un adeguamento a norme e prescrizioni tecniche estranee ai soggetti del rapporto (comune, quale concedente da un lato e concessionario dall'altro): in questo caso, l'esecuzione di opere che portino all'utilizzabilità del sepolcro, non produce decadenza.

<sup>(6)</sup> La Lombardia, però, con l'art. 16, comma 8 Reg. Reg.le 6/04 ha imposto un tempo massimo di 20 anni dall'entrata in vigore del proprio regolamento.

<sup>(7)</sup> Non è chiaro se il divieto di cremazione espresso dal *de cuius* attraverso una propria disposizione si limiti al solo cadavere o si estenda anche ai resti mortali dello stesso *de cuius*, in effetti la fattispecie medico legale definita in via amministrativa come "resto mortale" pare godere di una protezione più affievolita da parte dell'ordinamento giuridico (si veda a tal pro-

con l'art. 79 D.P.R. 285/90 un diritto trasmissibile (paragrafo 14.2 Circ. Min. Sanità 24/93).

Se il *de cuius* aveva esercitato il suo *eligendi sepulchrum* scegliendo per sé una particolare tomba le sue ceneri dovranno ivi permanere, *sub specie aeternitatis* se la concessione è perpetua.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 (tamponatura in grado di garantire la tenuta stagna a gas e liquidi cadaverici) bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici muniti di chiavarda o staffe autoreggenti, così da:

- a) impedire profanazioni oppure l'asportazione di ossa <sup>(8)</sup> o ceneri <sup>(9)</sup> per scopi non ammessi dalla Legge;
- b) celare la vista piuttosto inquietante di urne cinerarie oppure cassetine ossario ai frequentatori del cimitero.

In un loculo può esser anche sepolto un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (cadavere ancora o parzialmente intatto a causa dei processi di saponificazione, corificazione o mummificazione) proveniente da esumazione o estumulazione (art. 3, comma 5 D.P.R. 254/03).

Il contenitore ai sensi della Circ. Min. Salute n. 10 del 31/7/1998 sarà una normale bara lignea se l'esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo non presenta parti molli con conseguente percolazione di liquami postmortali, altrimenti occorrerà provvedere al rifascio del feretro, avvolgendolo con un cassone esterno di zinco, capace di assicurare nel tempo la perfetta impermeabilità.

Secondo un certo filone della dottrina potrebbe esser sufficiente non la cassa di legno di cui all'art. 30 <sup>(10)</sup> del D.P.R. 285/90, ma un semplice contenitore con le caratteristiche, invero piuttosto generiche,

---

posito il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione Sez. 1<sup>a</sup> Pen. con sentenza n. 958 dell' 9/11/1999.

<sup>(8)</sup> Le ossa possono uscir dal recinto cimiteriale solo per esser calcinate in crematorio, traslate ad altro cimitero in ossario comune/celletta singola oppure consegnate ai direttori delle sale anatomiche. È vietato il loro commercio (art. 43, comma 4 D.P.R. 285/90).

<sup>(9)</sup> Le ceneri, per effetto del D.P.R. 24/02/04, possono, se ben sigillate, esser custodite presso domicili privati oppure esser disperse solo laddove sia già intervenuta, in materia, una normativa regionale.

<sup>(10)</sup> L'art. 30 nell'impianto del D.P.R. 285/90 è polivalente, esso infatti si applica ai trasporti oltre una certa distanza e sempre alla tumulazione, quale che sia la lunghezza del tragitto da compiersi per tumulare il feretro.

dettate dalla risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/1.4.c.d.3 del 23/3/2004 <sup>(11)</sup>.

Accanto alla bara dell'esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo possono esser deposti solo cassette ossario ed urne cinerarie, ma non un secondo feretro <sup>(12)</sup>, se non disposto diversamente da norme regionali come ad esempio accade in Emilia Romagna (art. 2, comma 14 Reg. Reg.le 23/5/2006, n. 4) e Lombardia (art. 16, comma 3 Reg. Reg.le 9/11/2004, n. 6 e successive modificazioni introdotte con il successivo Reg. Reg.le 1/2007).

Anche il recente regolamento regionale di polizia mortuaria approvato dalla regione Lombardia in attuazione dell'art. 10 L.R. 22/03 affronta questa questione in due momenti:

- l'art. 16, comma 3 che, per altro, riproduce fedelmente il sopraccitato paragrafo 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93;

- l'art. 25, comma 2 (così formulato: "*Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale*") in cui si dettano i criteri per l'assegnazione dei loculi.

Parrebbe che, in questo contesto il "rispetto" significhi: "se ed in quanto previsto dal Regolamento comunale". Per altro non si deve dimenticare l'altro riferimento, immediatamente successivo: "e dal piano cimiteriale", il quale riprende la previsione dell'art. 91 D.P.R. 285/90. Esso ha una rilevanza centrale perché pone (anche fuori dalla Lombardia) la condizione secondo cui possa farsi luogo a concessioni cimiteriali quando tale facoltà sia precedentemente previsto dal PRC (= piano regolatore cimiteriale).

Detto art. 25 <sup>(13)</sup> è stato poi modificato con il Reg. Reg.le 1/07 con cui viene chiarito quanto già speci-

---

<sup>(11)</sup> Soprattutto in passato si era affermata una tendenza, invero, piuttosto diffusa a racchiudere i resti mortali entro semplici casse di zinco, senza cassa lignea, questo serviva per guadagnare spazio ed al contempo neutralizzare i miasmi, è, comunque, una tecnica di tumulazione spuria non contemplata da nessuna norma positiva.

<sup>(12)</sup> Il regolamento regionale lombardo n. 6 del 27/10/2004 è più preciso ed in qualche modo possibilista quando con l'art. 16, comma 3 estende la "tumulabilità" anche agli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, a prescindere dalla presenza o meno di un feretro.

<sup>(13)</sup> Va osservato come, in realtà, l'art. 25 attenga all'ambito dell'autonomia regolamentare dei comuni, e si presti a manipo-

ficato con precedente circolare regionale, ampliandone la portata. Secondo alcuni commentatori questo intervento (o ingerenza?) della regione contrasterebbe con la potestà regolamentare dei comuni di cui all'art. 116 comma 6 Costituzione, considerando anche l'art. 13 del D.Lgs. 267/00.

Altro problema è come coordinare le norme dei regolamenti comunali vigenti e il nuovo regolamento regionale. In genere se una norma del regolamento comunale contrasta con quella di un regolamento regionale o della legge regionale successiva, è il regolamento comunale a soccombere, per la gerarchia delle fonti (principio di cedevolezza).

Ragion per cui i comuni dovranno valutare con attenzione quali norme mantenere in essere e quali, invece, siano abrogate tacitamente.

È allora possibile effettuare il calcolo della disponibilità di posti per feretri e urne cinerarie non solo per dar seppellimento ai defunti, ma anche per assegnare manufatti e colombari, oltre quelli strettamente occorrenti in base alla mortalità, a persone ancora in vita, così da poterli utilizzare al bisogno, quasi si trattasse di una "previdenza funeraria".

Mentre prima era necessario conteggiare tali eccedenze nel fabbisogno di piano cimiteriale e prevederne la possibilità di assegnazione con il regolamento di polizia mortuaria comunale, ora è sufficiente considerare unicamente tale occorrenza aggiuntiva nella pianificazione cimiteriale, anche se si consiglia di definire i criteri di assegnazione in regolamento.

La pre-assegnazione in vita di un numero consistente di posti salma, ampliando così molto più del necessario il cimitero, è elemento discutibile, ma comunque legittimo, siccome si tratta pur sempre di una scelta di politica cimiteriale e, se vi sono risorse sufficienti per compensare questi immobilizzi, non è censurabile più di tanto.

La concessione, però deve avere sempre data certa di inizio, (quando si perfeziona il rapporto concessorio) e di naturale estinzione, e quindi il contratto sarebbe nullo qualora mancasse uno dei requisiti sostanziali dello stesso. Un buon metodo per calcolare il canone di concessione è dettato dal D.M. 1/7/2002.

Va tenuta anche presente la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 149/E dell'8/7/2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell'atto di concessione.

Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l'utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione.

Di solito i loculi sono dati in concessione solo in presenza di feretro da tumularvi (acquistare un loculo per tenerlo vuoto, magari per molti anni è irrazionale perché sottrae posti salma alla pianificazione cimiteriale), tuttavia questa norma in apparenza così rigida è derogabile se la programmazione<sup>(14)</sup> dell'attività cimiteriale, su scala ventennale, individua parametri più elastici per le sepolture a sistema di tumulazione, solo così sarà possibile usare un loculo unicamente per cassette ossario ed urne indipendentemente dall'esigenza prioritaria di dar sepoltura ad un feretro.

In questo modo anche la semplice nicchia muraria monoposto diventa pienamente un sepolcro privato, inteso nel suo senso più esteso come un manufatto o un blocco murario (cappella gentilizia o colombario) in cui sono ricavati vani con particolari caratteristiche di resistenza meccanica ed impermeabilità per ospitare le spoglie mortali (in qualunque condizione esse si trovino, quindi ceneri, ossa, resti mortali) del fondatore della tomba e dei suoi familiari.

La complessa arte della gestione cimiteriale si arricchisce di un nuovo capitolo con l'emanazione del D.P.R. 254 del 15/7/2003 in materia di trattamento riservato alle parti anatomiche riconoscibili (arti superiori, inferiori o sezioni di essi).

La richiesta di trasporto e seppellimento di arti amputati sono motivate da un desiderio facilmente comprensibile, il soggetto che ha subito la mutilazione vuole porre le condizioni per una futura riunificazione, ancorché postuma, della parte anatomica riconoscibile, oggetto di amputazione, con il proprio cadavere.

La normativa italiana, almeno sino all'uscita del D.M. 219/00, non è mai stata molto sensibile a tal proposito, l'unica indicazione sullo "smaltimento" di pezzi anatomici umani proveniva dalla legislazione sui rifiuti con il D.M. Ambiente 25/5/1989 e poi con D.M. 219/00 che nel silenzio del D.P.R. 285/90 parevano escludere ogni possibilità di ri-congiungimento.

Il D.P.R. 254/03 con l'art. 3, comma 4 riconosce, finalmente, all'arto amputato la dignità di esser ac-

lazioni per esigenze contingenti, così come rilevato dalla recente Circolare Sefit n. 916 del 12/2/2007.

<sup>(14)</sup> Si veda "I Servizi Funerari" n. 3/2005 pag. 9 "Quesiti e Lettere".

colto<sup>(15)</sup> in cimitero, di conseguenza possono esser murati in cella sepolcrale non solo cadaveri o loro trasformazioni di stato (resti mortali, ossame, ceneri), ma anche “feretrini” in cui possono esser racchiusi mani, braccia, gambe o porzioni di esse.

Il trasporto avviene in semplice cassa lignea<sup>(16)</sup>, se la destinazione è il crematorio oppure la fossa in campo di terra o se ancora il tragitto<sup>(17)</sup> non supera i 100 km di cui all’art. 30, comma 13 D.P.R. 285/90, mentre occorre la duplice cassa per la tumulazione.

Possiamo porci allora questo quesito: anche in mancanza di una norma esplicita ed alla luce delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 254/03 è consentito concedere un posto salma o anche una celletta ossarino per la conservazione di un arto amputato (in feretrino, cassetina per resti ossei oppure sotto la forma di ceneri)?

Sì, la risposta è positiva, in quanto la parte anatomica riconoscibile è equiparata al cadavere e l’autorizzazione alla tumulazione in questo caso presuppone semplicemente:

- il riconoscimento del materiale biologico umano in questione come parte anatomica riconoscibile (non trattandosi, però, di cadavere<sup>(18)</sup>) non occorrono l’accertamento dell’effettivo decesso da parte del medico necroscopo ed il rilascio della licenza di seppellimento<sup>(19)</sup> da parte dello Stato Civile<sup>(20)</sup> come atto prodromico a qualsiasi trattamento irreversibile ex art. 8 D.P.R. 285/90);
- la verifica del diritto alla sepoltura, il quale è sempre oneroso<sup>(21)</sup>.

<sup>(15)</sup> In passato, però, non era così raro reperire nei registri cimiteriali l’indicazione sulla sepoltura di arti amputati.

<sup>(16)</sup> Gli spessori delle casse possono variare secondo la massa di materiale biologico umano da smaltire e lo stress meccanico da esso prodotto durante trasferimento e movimentazione, siccome più parti anatomiche se non richieste possono esser raccolte in uno stesso contenitore e, quindi sepolte, in forma indistinta.

<sup>(17)</sup> Invece dello zinco così difficile da smaltire o, ancor peggio del bagno in formalina si potrebbe ricorrere a tecniche di refrigerazione per bloccare temporaneamente i processi putrefattivi.

<sup>(18)</sup> La disponibilità riconosciuta al soggetto interessato non si configura come un diritto, ma come una mera facoltà del tutto eventuale, essendo essa esercitabile o meno.

<sup>(19)</sup> L’autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura è competenza della struttura sanitaria che ha “prodotto” la parte anatomica riconoscibile.

<sup>(20)</sup> L’atto di morte riguarda, ordinariamente, il cadavere come corpo inanimato (nel suo complesso). Per il rinvenimento di parti, va tenuto presente anche l’art. 5 D.P.R. 285/90, anche se esso ha poca influenza per la formazione dell’atto di morte.

<sup>(21)</sup> Per le parti anatomiche riconoscibili non esiste la gratuità del servizio di sepoltura, magari per disinteresse, indigenza, poiché l’onere è sempre a carico del richiedente, struttura sanitaria oppure persona che ha subito l’amputazione.

Possiamo, quindi, dedurre che l’amputato ha il potere di chiedere<sup>(22)</sup> ed ottenere la tumulazione di un arto in un loculo, sino a raggiungere la massima capienza del loculo stesso.

Egli può sempre optare<sup>(23)</sup> per una diversa destinazione dell’arto rispetto al regime prescelto in via ordinaria per le parti anatomiche riconoscibili dalla struttura sanitaria, paradossalmente, laddove consentito dal comune (ex D.P.R. 24/2/2004) sarebbe legittima anche la conservazione presso un domicilio privato delle ceneri provenienti dalla cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

Il feretrino, nel corso degli anni, potrà esser traslato, dopo i 20 anni dalla tumulazione (anche se materialmente la continuità è stata garantita in diverse sepolture) sarà considerato come resto mortale e si potrà tentare la riduzione degli avanzi ossei in cassetina ossario. Ovviamente il trasporto se esterno al cimitero di prima sepoltura sarà soggetto ad autorizzazione, come qualunque trasporto funebre, previa la valutazione sulla tenuta del feretro ex art. 88 D.P.R. 285/90, anche se tale procedura sembra piuttosto ultronea<sup>(24)</sup>.

Non si ritiene sia consentita alla morte della persona amputata l’estumulazione straordinaria del feretrino per deporre l’arto mutilato nella stessa cassa in cui è stato composto il corpo del *de cuius*, l’unica ideale riunione ammessa è la sepoltura nello stesso tumulo, anche se in due contenitori diversi.

<sup>(22)</sup> La Legge fissa un termine perentorio di 48 ore dall’amputazione. ma difficilmente in un lasso di tempo così breve la persona amputata potrà ristabilirsi dallo shock dell’intervento chirurgico per disporre scientemente del proprio arto, sarà allora la struttura sanitaria a dover informare gli interessati della possibilità di chiedere la sepoltura. Il problema si aggrava per i feti, perché ai sensi dell’art. 7 comma 4 D.P.R. 285/90 il periodo si comprime a 24 ore.

<sup>(23)</sup> L’incomprimibile personalità del diritto a disporre di sé è, ovviamente, esercitata nel rispetto della Legge, la volontà del singolo cittadino, infatti, non può coonestare comportamenti anti-giuridici.

<sup>(24)</sup> C’è un principio implicito nel nostro ordinamento di polizia mortuaria, ossia la stabilità delle sepolture (si pensi ad esempio all’art. 116 del D.Lgs. 28/7/1989, n. 271 il quale così recita: “*Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.*”: per evitare caotici giri di walzer con cadaveri repentinamente esumati, ritumulati, estumulati o inumati il luogo di sepoltura per tutto il periodo legale di sepoltura deve esser lo stesso individuato il giorno del funerale, dove il defunto fu originariamente o tumulato o inumato per variarlo occorre un’istanza di parte prodotta dagli interessati e senza quest’ultima il comune non può procedere d’ufficio, deliberando ARBITRARIAMENTE delle modificazioni nella collocazione delle tombe che configurerebbero anche un ingiusto danno verso il diritto di sepolcro secondario, ossia il sacrosanto diritto dei vivi a render onore ed omaggio ai loro morti, sempre in quel cimitero, sempre su quella fossa o davanti a quel tumulo.

Per meglio comprendere l'evoluzione dell'idea di parte anatomica riconoscibile o meno nel nostro ordinamento di polizia mortuaria possiamo riflettere su questa sentenza precedente all'uscita del D.P.R. 254/03:

*T.A.R. CAMPANIA, SEZ. NAPOLI, 19 MAGGIO 1997, N. 1267*

*Il D.M. 25 maggio 1989, adottato in applicazione dell'art. 1 D.L. 14 dicembre 1988 n. 527, nello stabilire per le parti anatomiche riconoscibili – che costituiscono il prodotto d'interventi chirurgici che non abbiano dato luogo al decesso del paziente – la destinazione a “forno crematorio cimiteriale” o “a inumazione”, non ha inteso estendere agli impianti cimiteriali l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti ma piuttosto sottrarre una particolare categoria di rifiuti all'ordinario circuito degli impianti di smaltimento, devolvendo le relative operazioni agli impianti cimiteriali; pertanto, la prescrizione della lettera d'invito alla gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri, nella parte in cui chiede alle imprese concorrenti la produzione di un'attestazione dell'impianto di smaltimento, nella quale sia dichiarata la disponibilità dell'impianto stesso a ricevere le parti anatomiche riconoscibili, deve intendersi riferita alla inumazione o ad un forno crematorio cimiteriale regolarmente autorizzato.*

La regione Lombardia dimostra nell'ambito della polizia mortuaria una certa inclinazione pionieristica e piuttosto innovativa. Con la modifica all'art. 11 del Reg. Reg.le 6/04 i prodotti del concepimento (che se non richiesti, possono avere fino a 28 settimane di gestazione, e quindi perfettamente formati) vengono sottratti alla equiparazione a rifiuti sanitari potenzialmente infetti e destinati obbligatoriamente a termodistruzione cumulativa art. 14, comma 2 del D.P.R. 254/03, analogamente alle parti anatomiche non riconoscibili, per essere equiparati (ai fini del trattamento) a parte anatomica riconoscibile e cioè

con possibilità di sepoltura nel cimitero come chiesto dai genitori (inumazione, tumulazione, cremazione) oppure, se non richiesto dagli aventi titolo: inumazione in cimitero o cremazione. In quest'ultimo caso come accade per il regime autorizzatorio dei resti mortali se si procede d'ufficio è possibile adottare atti autorizzativi (autorizzazione a trasporto, cremazione o inumazione) cumulativi.

Non sussistono norme nazionali vigenti per le misure delle fosse per gli arti e i feti o prodotti abortivi non dichiarati nati morti e per i quali i genitori abbiano richiesto una sepoltura individuale. Possono quindi essere scelte le soluzioni più adatte o introdotte una volta per tutte nel regolamento di polizia mortuaria comunale. È possibile la sepoltura cumulativa in unica fossa, purché in contenitori biodegradabili. Gli unici riferimenti regionali sono l'art. 2, comma 9 del Reg. Reg.le Emilia Romagna 4/06 l'art. 15, comma 8 del Reg. Reg.le 6/04 i quali adottano un criterio basato su di un'ampia discrezionalità quanto alla misura <sup>(25)</sup> delle fosse.

Va osservato come il testo letterale dell'aggiunto art. 11, comma 1<sup>ter</sup> del Reg. Reg.le 6/04 faccia riferimento, unicamente, al seppellimento nel “Comune ove si è verificato l'evento”, con la conseguenza che l'interpretazione letterale porterebbe a non consentire di considerare l'ipotesi della sepoltura in altro Comune, ciò, in un complesso gioco di rimandi e simmetrie richiama all'art. 50, lett. d) D.P.R. 285/90, aspetto che consente di richiamare, altresì, l'art. 24 del medesimo Reg. Reg.le che non considera i prodotti abortivi od i feti, non potendosi questi considerare come persone. (per maggiori dettagli si potrà consultare l'articolo intitolato “Tumulazione di prodotti abortivi”, comparso a pag. 57 de “I Servizi Funerari” n. 1/07).

<sup>(25)</sup> La Lombardia con il comma 9 dell'art. 15 detta la profondità di almeno 70 cm, un franco di 70 cm, infatti, 65 o 70 centimetri dal piano di campagna è la profondità minima per filtrare i miasmi ed impedire agli animali randagi di dissotterrare la carcassa.